

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2025, n. 1045

**Stagione venatoria 2025/2026: pre-apertura.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale (L.R.) 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30.03.2001;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali", concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato PENTASSUGLIA.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 delle linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

- 1) di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2025/2026 per i soli residenti in Regione ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali debitamente autorizzate, nei seguenti termini e modalità:
  - a. giorni **01, 07 e 14 settembre 2025** alle seguenti specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e colombaccio (*Columba palumbus*);
  - b. che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
  - c. che il carniere giornaliero per le predette specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
  - d. che il carniere giornaliero per il colombaccio è di 5 capi giornalieri;
  - e. che nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.
- 2) di dare atto, conseguentemente, che il Calendario Venatorio regionale 2025/2026 ha già previsto la relativa modifica del periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio per il rispetto dell'arco temporale di prelievo nel rispetto delle vigenti normative;

- 3) di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

**Il Segretario della Giunta Regionale**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta Regionale**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****OGGETTO: Stagione venatoria 2025/2026: pre-apertura.**

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*;
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato ...."* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*;

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2019 e ss.mm.ii..

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2025/2026 e ipotesi di pre-apertura, per le quali sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (nota MASE acquisita al prot. n. 0272756/2025 del 22.05.2025), dell'ISPRA (nota ISPRA acquisita al prot. n. 0030170/2025 del 27.05.2025) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nelle seduta del 16.07.2025, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017.

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. nonché del comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019 e ss.mm.ii. , la Regione Puglia, sentite le proposte formulate in merito, dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nonché, ai sensi del precitato comma 2 dell'art. 28 L.R. n. 59/2017 dall'ISPRA e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale), in deroga a quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale 2025/2026, può autorizzare l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 01 settembre e la terza domenica di settembre.

Tanto premesso, in relazione alle situazioni ambientali della realtà territoriale pugliese ed in deroga a quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale 2025/2026, è possibile prevedere la pre-apertura dell'esercizio venatorio, sul territorio di caccia programmata regionale e secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del predetto Calendario Venatorio regionale 2025/2026, nei seguenti giorni e per il prelievo delle seguenti specie:

- giorni **01, 07 e 14 settembre 2025** alle seguenti specie: **cornacchia grigia** (Corvus corone cornix), **gazza** (Pica pica), **ghiandaia** (Garrulus glandarius) e **colombaccio** (Columba palumbus);
- che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
- che il carniere giornaliero per il **colombaccio** è di **5 capi** giornalieri;
- che nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.

Tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le predette date, termini e modalità delle pre-apertura dell'esercizio venatorio in deroga al Calendario Venatorio regionale annata 2025/2026, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

**Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01, 07 e 14 settembre 2025** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Cornacchia grigia è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

**Gazza (*Pica pica*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01, 07 e 14 settembre 2025** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Gazza è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

#### **Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01, 07 e 14 settembre 2025** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Ghiandaia è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo

del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;

- di prevedere, per dette giornate (01, 07 e 14 /09/2025) un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

#### **Colombaccio (*Columba palumbus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01, 07 e 14 settembre 2025** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre." (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);

- i più recenti studi presentati nella nuova pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds" 2021, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 2000 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- ha limitato il carniere giornaliero, per le predette giornate di pre-apertura, a non più di cinque capi giornalieri.

**RITENUTO** che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie passate circostanze, dall'ISPRA e per quanto specificato nelle predette motivazioni, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025 unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;

**VISTI:**

- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale"

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente



provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

**Esiti valutazione di impatto di genere: neutro**

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

\*\*\*\*\*

**Tutto ciò premesso**, al fine di consentire l'approvazione della stagione venatoria 2025/2026: pre-apertura, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017, si propone alla Giunta regionale:

- 1) di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate nel Calendario Venatorio regionale 2025/2026 per i soli residenti in Regione ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali debitamente autorizzate, nei seguenti termini e modalità:
  - a. giorni **01, 07 e 14 settembre 2025** alle seguenti specie: cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia ( Garrulus glandarius) e colombaccio (Columba palumbus);
  - b. che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
  - c. che il carniere giornaliero per le predette specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;
  - d. che il carniere giornaliero per il colombaccio è di 5 capi giornalieri;
  - e. che nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.
- 2) di dare atto, conseguentemente, che il Calendario Venatorio regionale 2025/2026 ha già previsto la relativa modifica del periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio per il rispetto dell'arco temporale di prelievo nel rispetto delle vigenti normative;

- 3) di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettere da a) ed e) della linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione Puglia" adottate con D. G. R. 23 luglio 2019 n. 1374.

Il funzionario EQ "Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali"

Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino

 SIMONA  
SANSEVRINO  
24.07.2025  
13:15:38  
GMT+02:00

Il dirigente della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali"

Dott. Domenico CAMPANILE

 Domenico  
Campanile  
24.07.2025  
13:14:23  
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca NARDONE

 GIANLUCA  
NARDONE  
24.07.2025  
11:33:39  
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Donato PENTASSUGLIA

 DONATO  
PENTASSUGLIA